



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA

DECRETO PRESIDENZIALE

n. 123 del 13/07/2020

Oggetto: COMUNE DI SALA BAGANZA - VARIANTE N. 4 AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PUBBLICA "PP9" A DESTINAZIONE RESIDENZIALE . PARERE AI SENSI DELL'ART 35. DELLA L.R. 20/2000 MOD. E DELLA L.R. 24/17.

IL PRESIDENTE

PREMESSO

che il Comune di Sala Baganza è dotato di PSC approvato con atto di C.C. n.39 del 24.9.2015 e di RUE approvato con atto di C.C n. 70 del 13.12.2017;

che con atto di C.C. n.14 del 4.2.2009 il Comune approvava il Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica in oggetto, di seguito convenzionato, ma con opere di urbanizzazione ancora oggi da ultimare e collaudare;

DATO ATTO

che in data 1.1.2018 è entrata in vigore la L.R. n. 24 del 21.12.2017, che detta la nuova disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio e che, pur abrogando la L.R. 20/2000, all'art. 4 dispone che i Comuni, in attesa di adeguare la propria strumentazione urbanistica alla nuova disciplina

regionale del territorio, possono avviare e approvare varianti specifiche secondo la procedura previgente della L.R. 20/2000, al fine di dare attuazione agli strumenti urbanistici vigenti;

PREMESSO INOLTRE

che il Comune di Sala Baganza, con nota prot. n. 11243 del 24.12.2019 ha trasmesso alla Provincia, ai sensi dell'art.35 della L.R. n.20/2000 mod. gli elaborati relativi alla variante al Piano particolareggiato di iniziativa pubblica in oggetto;

che per tale piano, già previsto in sede di PRG, la disciplina dettata del PSC e dal RUE indica un criterio di continuità con la pianificazione previgente fino alla data di approvazione del 1° POC, peraltro mai approvato;

che l'art. 8.6, comma 11 delle norme di RUE indica inoltre il PP9 del previgente PRG, come idoneo a ricevere diritti edificatori di altri comparti già pianificati nel PRG vigente tramite specifici accordi con i privati;

che, al fine di agevolare l'attuazione del comparto in oggetto, era stata approvata una deliberazione (C.C. n. 63 del 15.12.2014), relativa ad un accordo tra il Comune e le due imprese interessate di cui una successivamente in concordato preventivo omologato;

che con l'accordo sottoscritto in data 2/4/2015 il subentrante e unico soggetto attuatore, a fronte del completamento delle opere di urbanizzazione del comparto PP9, accordava il trasferimento di 800-1000 mq di S.U. dal PP18 al PP9;

che ad oggi si è trovato un accordo sui criteri per procedere alle modifiche necessarie che però impongono due varianti ai PP sopracitati;

CONSTATATO

che la variante in questione prevede:

- un incremento di Superficie utile, fino ad un massimo di 1.211 metri quadrati, derivante dal vicino PP18 e contestuale incremento della superficie fondiaria dei vari lotti,
- un aumento della dotazione di parcheggi pubblici fino ad una superficie complessiva di Parcheggi realizzati pari a 3.051 mq (superiore allo standard previsto di 0,15 mq/mq di Su),
- una modesta diminuzione e redistribuzione del verde pubblico sia per accorpate gli spazi dedicati sia per consentire una più alta efficienza della manutenzione dello stesso,

- il completamento delle opere di urbanizzazione;

i pareri favorevoli ARPAE (PGPR- 198853/2020 SINADOC 556/2020) e AUSL (Prot 2175/2020);

che il Servizio Pianificazione Territoriale della Provincia, preso atto del contributo di ARPAE e del parere di AUSL, ha valutato positivamente i contenuti del Rapporto Ambientale di ValSAT, condividendone la struttura e gli aspetti metodologici, senza evidenziare significative criticità in merito alle principali matrici ambientali caratteristiche del territorio interessato;

che a seguito del previsto periodo di deposito della variante al PUA, come comunicato dal Comune, non risultano pervenute specifiche osservazioni di carattere ambientale ai fini del procedimento di ValSAT ai sensi dell'art. 5 della LR 20/2000 e smi;

che il Servizio Pianificazione Territoriale della Provincia, preso atto del parere favorevole di ARPAE e ASUL, preso atto dell'assenza di specifiche osservazioni di carattere ambientale, ritiene di poter esprimere parere motivato favorevole ai sensi dell'art.15 del D. Lgs. 152/06 ed ai sensi dell'art. 5, comma 7, lettera a) della L.R. 20/2000 e smi;

CONSIDERATO:

che il Servizio Pianificazione Territoriale della Provincia, valutata la proposta di variante PUA non ritiene di formulare osservazioni di carattere urbanistico;

che, in merito alla compatibilità della proposta di variante con gli aspetti geologici e sismici del territorio interessato, considerate le analisi effettuate nello Studio di Microzonazione Sismica del territorio comunale, elaborato ai sensi dell'OPCM n.4007/2012 e Del. di G.R. n.1302 del 10/09/2012, si esprime un parere favorevole, fermi restando gli approfondimenti necessari in fase esecutiva degli interventi ai sensi della L.R. n.19/2008;

SENTITO il Consigliere Delegato Gianpaolo Cantoni;

ACQUISITO il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49 della D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che non viene acquisito il parere del Ragioniere Capo in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 della D.Lgs. 267/2000, in quanto il presente provvedimento non ha alcuna rilevanza contabile;

DATO ATTO che il soggetto responsabile del parere di regolarità tecnica autorizza la Segreteria ad apportare al presente provvedimento le rettifiche necessarie, dovute ad eventuali errori materiali, che non comportino modifica del contenuto volitivo dell'atto medesimo;

DECRETA

di non formulare osservazioni, ai sensi dell'art. 35 della L.R. 20/2000, sul PUA del Comune di Sala Baganza PP9;

di formulare parere motivato favorevole sulla ValSAT della variante al PUA ai sensi dell'art.15, del D.Lgs. n.152/06 e dell'art. 5, comma 7, lettera a) della LR 20/2000 e smi. fermo restando il pieno rispetto delle azioni di mitigazione definite nello stesso elaborato di analisi ambientale;

di trasmettere altresì al Comune di Sala Baganza copia del presente atto per l'assunzione dei provvedimenti conseguenti;

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web della Provincia di Parma ai sensi dell'art. 9 del Dlgs. 33/2013 e s.m.i. riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

di dare atto che il presente provvedimento sia da intendersi esecutivo al momento della sua sottoscrizione.

Il Presidente
(ROSSI DIEGO)
con firma digitale



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA

PARERE di REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. **1938 /2020** ad oggetto:

" COMUNE DI SALA BAGANZA - VARIANTE N. 4 AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PUBBLICA "PP9" A DESTINAZIONE RESIDENZIALE . PARERE AI SENSI DELL'ART 35. DELLA L.R. 20/2000 MOD. E DELLA L.R. 24/17. "

ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' tecnica.

Note:

Parma , 10/07/2020

Sottoscritto dal Responsabile
(RUFFINI ANDREA)
con firma digitale